

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1721)

DISEGNI DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1971 (V. Stampato n. 3190)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 maggio 1971*

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novem-

bre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio al 1° gennaio 1970.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo nonchè quelle che saranno emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche a copertura del disavanzo di gestione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1969, in forza dell'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.